

Ipotesi accordo Teorema

In applicazione e ad integrazione dell'accordo quadro tra Consorzio Caaf CGIL e la FILCAMS CGIL Nazionale relativo all'applicazione del CCNL "Distribuzione Cooperativa del 25 luglio 2008 ai Caaf Regionali e alle società territoriali convenzionate

Tra

Teorema Bologna s.r.l. rappresentata dal Presidente Querzà Mirco e dal Vice presidente Sabbini Stefano

e

la Rappresentanza Sindacale aziendale nelle persone di Stefania Schincaglia, Diego Gabriele, Marisa Greco, Cristina Pierantoni, Giampiero Viviani e la FILCAMS CGIL di Bologna nella persona di Andrea Carrà

si concorda quanto segue:

Applicazione CCNL "Distribuzione Cooperativa del 25 luglio 2008 .

A decorrere dal 1/1/2009 tutte le attività riferibili direttamente o indirettamente a Teorema Bologna, quanto ai rapporti di lavoro, saranno regolati dal CCNL della Distribuzione Cooperativa siglato il 25 luglio 2008, fermo restando eventuali trattamenti economici di miglior favore e la contrattazione integrativa in essere. Per i lavoratori attualmente in forza l'adeguamento e l'armonizzazione con il nuovo CCNL di riferimento avverrà entro il 31/07/2009, mentre per i lavoratori assunti successivamente al presente accordo troverà immediata applicazione il contratto nazionale suddetto.

Le parti, fermo restando quanto previsto al punto 4 dell'accordo quadro nazionale, si incontreranno al fine di operare le opportune verifiche ed armonizzazioni.

Stagionalità

Le parti, confermando quanto previsto al punto 2 dell'accordo quadro nazionale, ritengono riconducibili alla definizione di stagionalità, le specifiche attività riferite alle campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge legate alla compilazione dei modelli dichiarativi fiscali, ovvero alla compilazione dei modelli 730 ed Unico ed attività connesse (intendendo per tali l'attivazione del servizio di prenotazione nei 15 giorni precedenti l'avvio concreto della campagna, e i 15 giorni successivi la scadenza fissata dal Ministero per l'invio telematico delle dichiarazioni 730) e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche. Pertanto, sia ai sensi del comma 4 bis che del comma 4 ter dell'art. 5 d. lgs. N. 368/01, trattandosi, per comune riconoscimento e volontà, di attività a carattere stagionale che insistono in determinati e reiterati periodi dell'anno, i periodi lavorativi destinati a dette attività non saranno utili ai fini della maturazione dei 36 mesi.

I lavoratori avranno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni per campagne successive, purché ne manifestino la volontà entro tre mesi dalla conclusione del loro rapporto di lavoro.



Le parti si impegnano, entro il 31 luglio 2009, a definire con apposita intesa le modalità di gestione del diritto di precedenza previsto dall'art. 93 del CCNL della Distribuzione Cooperativa.

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Le parti convengono nel ritenere il rapporto a tempo indeterminato come normale rapporto di lavoro per i dipendenti di Teorema Bologna srl e si impegnano a praticare percorsi progressivi di stabilizzazione e crescita professionale che garantiscano certezze occupazionali agli addetti e, nel contempo, continuo ad offrire agli standard qualitativi di servizi all'utenza.

Premettendo la volontà delle parti di dare piena attuazione a quanto previsto al punto 3 dell'accordo quadro nazionale, in considerazione dell'attuazione della recente riorganizzazione aziendale e della sua prevedibile necessità di assestamento, si concorda, per i dipendenti che abbiano raggiunto, alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro un periodo complessivo di lavoro a termine uguale o superiore ai 36 mesi, che l'azienda presenterà ai suddetti lavoratori (entro e non oltre il 31 dicembre 2009), una proposta di assunzione a tempo indeterminato sotto forma di part time verticale e/o misto con puntuale indicazione del periodo di prestazione previsto.


Per favorire la continuità occupazionale, in attesa della concreta realizzazione delle necessarie condizioni economiche ed organizzative per la stabilizzazione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del CCNL di riferimento, le parti concordano sulla possibilità di derogare alle disposizioni di cui al primo periodo dell'art 5, comma 4 bis, del D.Lgs 368/2001 e successive modifiche. Pertanto nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, sarà possibile prorogare la durata del contratto di lavoro a tempo determinato a data successiva al 1 aprile 2009. Le parti concordano che il periodo lavorato successivamente a tale data è da ritenersi proroga concordata rispetto al tetto massimo dei 36 mesi.

Inquadramento professionale.

In attesa di una più precisa definizione dell'assetto aziendale dell'inquadramento professionale, le parti convengono che le assunzioni previste per la campagna fiscale 2009, in via transitoria, avvengano applicando il seguente schema di inquadramento :

Profilo	Livello CCNL Distrib. Coop.va
Addetto fiscale di prima assunzione	5
Addetto fiscale dopo la seconda campagna	4
Coordinatore di ufficio esperto	4S
Coordinatore uffici complessi	3

Si conferma inoltre, per l'anno 2009, l'applicazione dei trattamenti aziendali previsti per funzioni di coordinamento.



Orario di lavoro.

L'entità dell'orario normale di lavoro adottato a livello aziendale è di 40 ore settimanali in applicazione dell'Art. "Orario di lavoro" previsto al titolo "Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa" del CCNL suddetto.

Validità.

Il presente accordo avrà validità dopo la formale approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori e del C.d.A. di Teorema Bologna s.r.l.

Bologna 18/02/2009.

FILCAMS BOLOGNA

Andrea Casarini

RSA Teorema

Carlo Riccio

Stefano Sclimone

Roberto Pini

Giuseppe Menni

Diego Gabutti

Teorema Bologna S.r.l.

Luigi

Roberto